



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 2/2016

Napoli 18 Gennaio 2016 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI DICEMBRE 2015

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Dicembre 2015. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Dicembre 2015 è pari a **1,500000** e l'indice Istat è **107,00**.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SE IL CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDE UNA DIVERSA SANZIONE DISCIPLINARE IN CORRELAZIONE AL COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DEL DIPENDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21 DEL 4 GENNAIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 21 del 4 gennaio 2016**, ha statuito che **il licenziamento per giusta causa è da ritenersi illegittimo laddove la contrattazione collettiva di riferimento preveda, a seguito di uno specifico comportamento del subordinato, una sanzione disciplinare di maggior tenuità.**

Nel caso in disamina, un lavoratore, al termine del procedimento disciplinare - ex art. 7 della L. n° 300/70 -, veniva licenziato per la sua **assenza ingiustificata** dal lavoro prolungatasi per oltre 4 giorni.

I Giudici di merito, aditi dal prestatore, ne sancivano il reintegro nel posto di lavoro atteso che **il C.C.N.L. di settore prevedeva, per tale negligenza, il "solo" licenziamento per giustificato motivo soggettivo.**

L'azienda ricorreva in Cassazione sostenendo che, i Giudici avrebbero potuto autonomamente "convertire" il licenziamento per giusta causa nel più lieve licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Orbene, gli Ermellini, nel ribaltare (parzialmente) il deliberato di prime cure, hanno evidenziato che, **laddove la contrattazione collettiva preveda una sanzione più lieve del licenziamento per giusta causa, a fronte di uno specifico comportamento negligente del lavoratore, l'atto di recesso fondato su tale (grave) qualificazione giuridica è da ritenersi illegittimo.**

Il Giudice, però, senza che questo comporti violazione dell'art. 112 c.p.c., può autonomamente "convertire" la qualificazione indicata, come causa del recesso contrattuale, essendo la stessa una mera "valutazione" di un comportamento che, in ogni caso, legittima la risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* il Giudice ben poteva valutare la gravità del comportamento del dipendente, **"declassando" il licenziamento da giusta causa a giustificato motivo oggettivo,** i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno rinviato gli atti alla Corte territoriale, in diversa composizione, per la quantificazione economica delle spettanze dovute al prestatore, comprensive dell'**indennità sostitutiva del preavviso.**

LA TARDIVITA' DELLA VARIAZIONE DELL'INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE HA EFFETTI RETROATTIVI IMPLICANTI L'INSORGERE *EX TUNC* DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA PIU' GRAVOSA CONTRIBUZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25941 DEL 23 DICEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 25941 del 23 dicembre 2015**, ha ribadito che l'**omessa comunicazione** dei **mutamenti** intervenuti nell'attività svolta dall'azienda **ai fini previdenziali,** comporta **effetti retroattivi** implicanti l'insorgere *ex tunc* dell'**obbligo di versamento** della **più gravosa contribuzione.**

Nel caso in specie, la Corte d'Appello di Trento aveva ritenuto sanzionabile, in quanto **equiparabile alla dichiarazione inesatta**, con effetti retroattivi, la **tardività della comunicazione all'INPS** da parte di una Società, della **variazione di inquadramento previdenziale**, determinate l'illegittimo perdurare dell'assoggettamento della Società medesima alla più favorevole contribuzione.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Società, evidenziando l'incongruità logica dell'opzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale in relazione alla equiparazione, ai fini dell'efficacia *ex tunc*, delle ipotesi di variazione dell'inquadramento previdenziale e di erroneo inquadramento iniziale.

Orbene, la **Suprema Corte**, alla luce dell'orientamento accolto nella più recente giurisprudenza, **ha rigettato il ricorso** ed ha ribadito che **ai fini delle retroattività degli effetti della classificazione previdenziale**, all'ipotesi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, **deve essere equiparata, stante l'evidente identità di "ratio", quella dell'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti** nell'attività svolta dall'azienda che, per effetto delle scelte operate dall'imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali.

VALIDA LA NOTIFICA PRESSO LA CASA COMUNALE SE IL CONTRIBUENTE PONE IN ESSERE UN COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA BUONA FEDE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 24958 DEL 10 DICEMBRE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 24958 del 10 dicembre 2015**, ha statuito che **la notifica della cartella esattoriale presso la casa comunale, per impossibilità di reperire il contribuente, è valida se il notificatore ha dimostrato di aver messo in atto ogni mezzo, in relazione a parametri di buona fede e normalità, per rintracciare il contribuente.**

Nel caso in specie, una società in liquidazione aveva provveduto ad impugnare dinanzi alla giustizia tributaria due cartelle di pagamento a fini IRES e IVA deducendo il vizio di notifica delle stesse.

In entrambi i gradi di giudizio di merito la società risultava vittoriosa, in particolare la C.T.R. respingeva il ricorso proposto da Equitalia, motivando la propria decisione nel senso che: *“la notifica dei menzionati provvedimenti è possibile avvenga con il rito dell’art. 60 del DPR n.600/1973 solo quando nel Comune ove deve eseguirsi la notifica si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente; nella specie, Equitalia non aveva dimostrato che fosse impossibile eseguire la notifica delle cartelle di pagamento presso la sede legale della Società intimata, sicché il deposito del plico presso la casa comunale doveva considerarsi non rispondente al dettato normativo.”*

Da qui, il ricorso per Cassazione da parte di Equitalia che **poneva quale gravame principale la violazione di legge** (artt. 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73, 2699 e 2700 c.c.), posto che **il messo notificatore**, tenendo conto della visura in suo possesso circa la sede della parte contribuente, **aveva dato atto nella relata che la società risultava “trasferita in località ignota” e che altrettanto sconosciuto in loco era risultato il legale rappresentante della società.**

Orbene, **gli Ermellini**, nell’accogliere le doglianze della ricorrente Equitalia, hanno ricordato che, in materia di notificazione a soggetto “irreperibile”, **vige il principio per il quale l’ordinaria diligenza**, per cui il notificante è tenuto a conformare la propria condotta quando vi sia incertezza sull’effettivo recapito del destinatario, **deve essere valutata “in relazione a parametri di normalità e buona fede** secondo la regola generale dell’articolo 1147 codice civile e **non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’articolo 139 codice procedura civile, anche sopportando spese non lievi e attese di non breve durata”.**

Ne consegue, hanno concluso i Giudici delle Leggi, **“l’adeguatezza delle ricerche svolte dal notificatore in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo**

stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale domicilio" (Cass. n. 12526/2014).

In nuce, il contribuente è tenuto a un comportamento diligente in caso di cambiamenti della propria residenza o luogo d'affari, svolgendo tutte quelle incombenze che ne consentano l'agevole reperimento da parte dei terzi. Se ciò non avviene, in campo tributario, si configura una forma di violazione del generale dovere di buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria (articolo 10, comma 1, Legge 212/2000) e si giustifica, pertanto, l'esecuzione della notifica secondo la procedura "degli irreperibili" di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973.

L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CESSATO E' COMUNQUE SOGGETTO A FALLIMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE FALLIMENTARE – ORDINANZA N. 98 DEL 7 GENNAIO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Fallimentare -, **ordinanza n° 98 del 7 gennaio 2016**, ha statuito che, ancorché abbia un patrimonio capiente (idoneo a soddisfare tutte le obbligazioni assunte), l'imprenditore individuale, che abbia cessato l'attività *ante* dichiarazione di fallimento, deve egualmente essere dichiarato fallito.

Gli Ermellini, nella fattispecie in questione, hanno statuito che non si applica all'imprenditore individuale la medesima regola estintiva delle società, recata dall'art. 2495 c.c..

Infatti, la cessazione della **qualità di imprenditore individuale non è formale ma sostanziale, con la conseguenza che ai fini dell'accertamento dell'insolvenza non valgono le regole delle società in liquidazione.**

I Giudici di Piazza Cavour, inoltre, hanno affermato l'ulteriore importante principio in base al quale non è necessario che venga notificato il ricorso proposto da un secondo creditore richiedente il fallimento, atteso che la mancata notifica non fa venire meno il diritto alla difesa quando il procedimento prefallimentare è già in corso.

I PERIODI DI INFORTUNIO E DI MALATTIA NON SONO CUMULABILI AI FINI DEL COMPORTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 26005 DEL 29 DICEMBRE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 26005 del 29 dicembre 2015**, ha ritenuto illegittimo un licenziamento comminato ad un dipendente del settore commercio per superamento del periodo di comportamento, fondato sulla sovrapposizione fra un infortunio ed una malattia.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma del Tribunale di primo grado, aveva accolto l'appello principale e dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comportamento con condanna della società alla riassunzione entro 3 giorni, ovvero al pagamento di un risarcimento del danno.

Difatti, dall'istruttoria, era emerso che il periodo dal 3 febbraio 2010 al 6 agosto 2010, per complessivi 185 giorni, non era da imputare esclusivamente ad infortunio, come si evinceva dalla comunicazione dell'Inail del 10 maggio 2010, circa la non imputabilità del periodo successivo ad infortunio, bensì a malattia.

Nel caso *de quo*, tenuto conto che il contratto collettivo del settore terziario all'art. 175 prevede la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, mentre il successivo art. 177 prevede la stessa ipotesi di conservazione in caso di infortunio. Inoltre, la successiva nota a verbale, del medesimo articolo, precisa che i periodi di comportamento per malattia ed infortunio, ai fini del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di lavoro, sono distinti come distinta è la durata dei 180 giorni.

In conclusione, l'organo di nomofilachia, ritenendo corretto il ragionamento logico giuridico della Corte di merito, ha rilevato il mancato superamento del periodo di comportamento né con riferimento alla malattia, né con riferimento all'infortunio e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso con condanna alla spese di giudizio a carico della società ricorrente.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

*Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro*